



Piano Sociale di Zona Distretto S9

- Comune Capofila Sapri -

Via Villa Comunale, 1 – 84073 Sapri (SA)

Telefono 0973.605542-43– Fax 0973.605541

www.pianosociales9.it * e-mail: ufficiodipiano@pianosociales9.it



Regolamento

Compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi [art.10, comma 2 lett. e) punto 2) L.R. 11/07]

Regolamento sulla compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi [art.10, comma 2 lett. e) punto 2) L. R. 11/07]

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi, nel rispetto delle normativa nazionale e regionale vigente.

Per le prestazioni Socio – Sanitarie integrate, di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), per le quali è prevista la compartecipazione alla spesa da parte dell’A.S.L., dei Comuni e degli utenti, si rimanda a specifico Regolamento, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2 – Tariffe e compartecipazione alla spesa dei cittadini/utenti

2.1 - Minimo vitale

Il Minimo Vitale, considerato da questo Regolamento, equivale ad un valore dell’I.S.E.E. pari all’importo del “trattamento minimo delle pensioni”, determinato annualmente dall’I.N.P.S.¹

2.2 - Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi domiciliari e semiresidenziali

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi di tipo domiciliare e semiresidenziale si procede individuando:

a) la soglia ISEE al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio, corrispondente al “minimo vitale”;

b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dall’ente, corrispondente al 300% del “minimo vitale”;

c) per qualsiasi valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:

$$\text{Comp } i \text{ j} = \text{I.S.E.E.}i * \text{CS}0 / \text{I.S.E.E.}0$$

dove:

Comp i j rappresenta la quota di compartecipazione del soggetto i relativa alla prestazione sociale j;

I.S.E.E. i rappresenta l’indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

CS 0 rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;

I.S.E.E. o rappresenta la soglia massima dell’indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo I.S.E.E. del beneficiario (ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento), nel calcolo della formula al valore I.S.E.E. i va sostituito l’I.S.E.E. individuale

2.3 - Determinazione della quota di compartecipazione al costo dei servizi residenziali

Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi residenziali, per i soggetti richiedenti non titolari d’indennità di accompagnamento, si applicano i criteri previsti all’art. 2.2

Per i soggetti titolari dell’indennità di accompagnamento, si procede come segue:

a) nell’ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare di indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito individuale, individuato con le

¹ Per l’anno 2013 tale importo è pari a € 495,43 (corrispondente a € 6.440,59 su base annua)

medesime modalità definite per la valutazione del reddito nel calcolo I.S.E.E. (oppure l'I.S.E.E. laddove più vantaggioso) inferiore alla soglia di esenzione così come definita all'art. 9.1 del presente regolamento, la quota di compartecipazione per l'accesso ai servizi residenziali è pari al 75% della indennità stessa;

b) Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente sia titolare dell'indennità di accompagnamento, legge 11 febbraio 1980, n. 18, e risulti titolare di un reddito individuale, individuato con le medesime modalità definite per la valutazione del reddito nel calcolo I.S.E.E. (oppure l'I.S.E.E. laddove più vantaggioso) superiore alla soglia di esenzione e inferiore alla soglia massima di cui all'art. 9.1, l'indennità di accompagnamento è sommata al reddito (oppure all'I.S.E.E., laddove più vantaggioso) così come definito per il calcolo della quota di compartecipazione.

Posta come IA l'indennità su base annua la formula di riferimento sarà pari a:

$$\text{Comp } i j = \text{I.S.E.E.}i + \text{IA} * \text{CS}0 / \text{I.S.E.E.}0$$

dove:

Comp i j rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto i relativa alla prestazione sociale j;

I.S.E.E. i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente;

CS 0 rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata;

I.S.E.E. o rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

Nel caso di calcolo della quota di compartecipazione sulla base del solo reddito del richiedente nella calcolo della formula al valore I.S.E.E.i va sostituito il reddito individuale.

2.4 – Rivalsa nei confronti degli obbligati

In presenza di azioni legali intraprese dai soggetti interessati nei confronti degli obbligati di cui agli artt. 33 e seguenti del codice civile, l'Amministrazione si riserva il diritto di rivalsa nei confronti degli stessi, nei limiti prescritti dall'Autorità Giudiziaria.

2.5 – Tariffe dei Servizi

Le tariffe dei Servizi (costo unitario della prestazione agevolata) sono determinate, di norma, annualmente, d'ufficio in relazione al costo del Servizio, alla disponibilità finanziaria determinata dagli Enti Associati ed agli indirizzi degli stessi.

Art. 3 – Modifiche al Regolamento

1- Eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti che rappresentano i comuni presenti alla seduta del Coordinamento Istituzionale convocato per determinarsi al riguardo, e formalizzate nei termini di legge.

Art. 4 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.